



# Città di Monopoli

Provincia di Bari

**OGGETTO: Procedura ristretta accelerata per l'appalto della fornitura del software applicativo per la gestione dei tributi locali in uno al servizio di stampa e imbustamento degli avvisi.**

## **VERBALE N. 4 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

L'anno duemilasei, il giorno undici, del mese di settembre, (11/9/2006), con inizio alle ore 12,20, nell'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli, si è riunita in seduta aperta al pubblico la Commissione Giudicatrice delle offerte relative alla procedura ristretta accelerata per l'appalto del servizio per la fornitura del software applicativo per la gestione dei tributi locali in uno al servizio di stampa e imbustamento degli avvisi, nominata con determinazione del Dirigente della Ripartizione Attività Finanziarie n.69/2006-Fin. del 29/5/2006 e modificata con successiva determinazione dirigenziale n.101/2006-Fin. del 6/9/2006.

Sono presenti:

1. il dott. Francesco Spinozzi – Dirigente della Ripartizione Attività Finanziarie Presidente;
2. il dott. Pierluigi Nocera – Istruttore Direttivo Fiscalità Locale, componente;
3. il dott. Lorenzo Di Bello – Istruttore direttivo Affari Generali, componente.

Assiste con funzioni di Segretario - Verbalizzante il p.i. Antonio Allegretti, Istruttore Capo Ufficio Appalti.

Partecipano alla seduta di gara:

- il dott. Giuseppe Carratta, Presidente del Consiglio di Gestione della società Servizi Locali S.p.A., corrente in Lecce;
- il dott. Angelo Muratore, Amministratore Unico della società GEFIL S.r.l., corrente in Campobello di Licata (Ag);
- il geom. Vito Redavid, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società EUROGEST S.r.l., corrente in Rutigliano (Ba);

come loro stessi dichiarano.

--- oOo ---

La Commissione Giudicatrice richiama, in via ricognitoria, i precedenti verbali n.1 (seduta riservata) e n.2 (seduta pubblica) del 30/5/2006 e n.3 (seduta riservata) dell'11/9/2006.

La Commissione Giudicatrice evidenzia, preliminarmente, che alla odierna seduta pubblica sono state invitate a partecipare tutte le imprese concorrenti alla procedura ristretta di cui all'oggetto giusta nota raccomandata A.R. del 24/8/2006, prot.n.426/AA.CC.

Nella presente seduta pubblica la Commissione Giudicatrice intende definire la procedura concorsuale per l'appalto del servizio di cui all'oggetto rendendo note, fra l'altro, le conclusioni in merito all'iter di verifica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi del procedimento previsto dall'art.25, del Decreto Legislativo n.157/95, successive modificazioni ed integrazioni e richiamato dalla "lex specialis" del disciplinare di gara, nonché, le decisioni definitivamente assunte in merito ai diversi interventi nel procedimento prodotti dalle imprese concorrenti.

La Commissione Giudicatrice evidenzia che a conclusione della seduta pubblica del 30/5/2006 (cfr. verbale n.2), dopo aver provveduto all'attribuzione dei punteggi assegnati alle im-

*IL PRESIDENTE*

*I COMMISSARI*

*IL VERBALIZZANTE*

prese concorrenti per ciascun parametro di valutazione prestabilito negli atti di gara, veniva formulata la seguente graduatoria finale:

- 1° GE.FIL. S.r.l. corrente in Campobello di Licata (Ag), con punti 90,276;**
- 2° Eurogest S.r.l., corrente in Rutigliano (Ba), con punti 89,785;**
- 3° Servizi Locali S.p.a., corrente in Lecce, con punti 64,152;**
- 4° CE.R.IN. S.r.l., corrente in Bitonto (Ba), con punti 56,138.**

Risultavano anomale e venivano assoggettate alla verifica stabilita dall'art.55, della direttiva 2004/18/CE, le offerte presentate, per i parametri 1, 3 e 4, dalla società GE.FIL. S.r.l. e le offerte presentate, per i parametri 3 e 4, dalla società Eurogest S.r.l.; le giustificazioni dovevano essere prodotte entro le ore 12,00 del giorno 15/6/2006, senza necessità di alcuna formale richiesta stante la presenza dei legali rappresentanti delle società interessate.

La Commissione Giudicatrice, inoltre, ammetteva a verbale le seguenti dichiarazioni:

- ✓ del sig. Vito Redavid, nella qualità di legale rappresentante della società Eurogest S.r.l.: *“Di non attribuire il punteggio previsto dal bando per il parametro 10 (certificazione di qualità) alla società Gefil S.r.l. in quanto in sede di gara non ha prodotto il certificato così come richiesto a pag.10, del disciplinare di gara”;*
- ✓ del dott. Giuseppe Carratta, nella qualità di legale rappresentante della società Servizi Locali S.p.a.: *“La verifica delle offerte anomale deve essere effettuata anche in rapporto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato speciale nonché in rapporto agli adempimenti che l'adozione di un software innovativo richiede anche in funzione della normativa regolamentare che deve armonizzarsi con tutta la procedura del software stesso. Si fa quindi riserva di verificare tali caratteristiche tecniche previste nel capitolato speciale nonché gli adempimenti connessi all'offerta effettuata sulle singole attività. In particolare si richiede che la verifica riguardi le amministrazioni comunali indicate nella dichiarazione relativa al punteggio di cui al parametro 9 per verificare le attività effettivamente svolte dalle ditte partecipanti che nel rispetto del capitolato devono riguardare applicazioni software in ASP e non già la fornitura di semplice software nell'ambito dello sviluppo di buone prassi di E-Government per modelli di Smart Community della fiscalità locale”.*

La Commissione Giudicatrice rende noto che:

- con nota del 12/6/2006, anticipata per fax in pari data, confermata tramite raccomandata pervenuta il 13/6/2006 (assunta al protocollo comunale n.13225 del 13/6/2006), la ditta Gefil s.r.l. faceva pervenire a questa stazione appaltante le proprie giustificazioni in ordine all'offerta presentata;
- con nota datata 14/6/2006, prot.n.280 del 15/6/2006, assunta al protocollo comunale n.13469 del 15/6/2006, la ditta Eurogest s.r.l. faceva pervenire a questa stazione appaltante le proprie giustificazioni in ordine all'offerta presentata;
- con nota del 12/7/2006, prot.n.357/2006-AA.CC., questa stazione appaltante richiedeva alle summenzionate ditte le seguenti ulteriori indicazioni tecniche:
  - 1) in ordine alla proiezione del server sulla rete Internet, il tipo di connettività, velocità e, se presente, la dimensione della BMG (Banda Minima Garantita), l'eventuale presenza di linea internet di backup;
  - 2) la presenza di sistemi Antivirus sul Server;
  - 3) la presenza di sistemi IDS (Intrusion Detection System);
  - 4) la presenza di sistemi di Firewalling;
  - 5) la presenza di sistemi di monitoring sullo stato del server e tecniche di alerting;

- 6) in ordine alla Gestione di Confidenzialità ed Integrità dei dati, le tecniche di autenticazione degli utenti e di messa in sicurezza del transito dei dati su Internet;
  - 7) in ordine alla Gestione Fault Tolerance/Load Balancing, la presenza di eventuali sistemi Non Statefull Clustering, NLB ( Network Load Balancing) e similari;
  - 8) in ordine alla Gestione dei Backup, le tecnologie, procedure di salvataggio e strategie (in particolare il tempo massimo di NO SAVE DATA), la presenza di eventuali backup remoti e sistemi di custodia dei supporti di backup;
  - 9) in ordine al Disaster Recovery, le tecnologie e le procedure legate al RIPRISTINO TOTALE DEL SERVIZIO, in caso di disastro, la tabella dei rischi con l'indicazione dei "DOWN TIME" relativi ad ogni "rischio", in particolare per i rischi di :
    - o Furto del Server
    - o Corruzione dei Dati
    - o Linea Internet non disponibile (fare riferimento all'eventuale linea di backup);
  - 10) in ordine al sistema di controllo accesso fisico alla server farm, l'eventuale presenza di sistemi di registrazione degli accessi e di limitazione degli accessi, es. chiavi, badge, presenza di telecamere e similari;
  - 11) in ordine alla Server Room, l'allestimento, come la presenza di luci verso l'esterno, grate, porte blindate, sistemi di condizionamento, sistemi antincendio e similari.
- con nota datata 9/8/2006, prot.n.387, assunta al protocollo comunale n.18417 del 16/8/2006, la ditta Eurogest s.r.l. forniva gli ulteriori elementi integrativi richiesti;
  - con nota datata 11/8/2006, assunta al protocollo comunale n.18567 del 18/8/2006, la ditta GE.FIL. S.r.l. forniva gli ulteriori elementi integrativi richiesti;
  - questa stazione appaltante affidava alla Security Architect s.r.l., corrente in Casamassima, alla via De Bellis n. 34, l'incarico consulenziale relativo all'analisi sui contenuti tecnici delle offerte presentate dalle ditte in gara per la fornitura del software applicativo della fiscalità locale.

La Commissione Giudicatrice dà atto della relazione in data 24/7/2006, assunta al protocollo comunale n.16717 del 24/7/2006, e dell'ulteriore relazione di chiusura datata 31/8/2006, prot.n. G02/2006, anticipata tramite posta elettronica, a firma del consulente Security Architect s.r.l., con le quali sono stati esaminati i contenuti tecnico – economici relativi alle offerte delle predette ditte.

In particolare, in merito a ciascun punto su evidenziato, si rileva quanto segue:

- 1) la banda GEFIL è il doppio di EUROGEST e sono presenti le specifiche per la linea di backup;
- 2) GEFIL fa riferimento ad un sistema antivirus specifico indicandone le caratteristiche tecniche; EUROGEST si limita ad indicare genericamente la presenza di un antivirus non indicando nulla delle caratteristiche dello stesso;
- 3) GEFIL non ha alcun sistema IDS; EUROGEST, anche se in modo generico, fa riferimento alla presenza di un'apposita applicazione;
- 4) GEFIL indica la presenza di due firewall, mentre EUROGEST, fa riferimento in maniera generica ad un firewall software presente direttamente sul server;
- 5) entrambe le aziende hanno un sistema di Logging e Monitoring del server praticamente inesistente;
- 6) GEFIL fa riferimento a traffico cifrato su Internet tramite SSL; EUROGEST non fa assolutamente menzione alla cifratura su Internet, ma esclusivamente tra i server interni alla loro rete;

- 7) GEFIL non ha sistemi di FT/LB, mentre EUROGEST ha un sistema FT/LB ben congeniato;
- 8) entrambe le aziende innanzi citate hanno un discreto sistema di backup ma EUROGEST ha impostato un sistema che riduce al minimo i tempi di mancato salvataggio dei dati;
- 9) EUROGEST indica un sistema di Disaster Recovery più performante e rapido;
- 10)– 11) in merito alla gestione della Server Room, GEFIL assicura una maggiore qualità grazie alla presenza di un sistema antincendio.

La Commissione Giudicatrice osserva che l'analisi tecnico-economica effettuata dalla società Gefil s.r.l. è completa e dettagliata in ogni sua componente e consente di verificare l'incidenza di ciascuna area nel risultato economico complessivo. In particolare, la stessa tiene conto di tutte le voci di costo connesse alle prestazioni e alle forniture, quali le spese contrattuali, le spese di commissione, l'incidenza dei costi energetici, i costi di ammortamento, la fornitura di hardware, il costo contrattuale del lavoro. La quantificazione dei costi effettuata dalla Gefil s.r.l. si ritiene congrua e coerente con le prescrizioni del capitolato.

Le giustificazioni fornite dalla società Eurogest s.r.l. sono caratterizzate da un livello di analisi lievemente inferiore rispetto a quello della Gefil s.r.l.; tuttavia le voci di costo indicate appaiono esaustive e congrue rispetto al livello di analisi, nonché, sufficienti a giustificare il costo complessivo delle prestazioni.

La Commissione Giudicatrice ritiene accettabili le giustificazioni prodotte dalle due società concorrenti e, all'unanimità, dichiara utilmente e favorevolmente conclusa l'istruttoria presupposta alla procedura di verifica dell'offerte risultate anormalmente basse.

Nel merito delle istanze di accesso formale agli atti di gara, a firma della società Servizi Locali s.p.a. (richiesta in data 21/6/2006, assunta al protocollo comunale n.14377 del 27/6/2006) e della società Gefil s.r.l. (richiesta in data 23/6/2006, assunta al protocollo comunale n.14380 del 27/6/2006), questa stazione appaltante ha ritenuto, sulla base della normativa vigente (art. 24, c. 6, L. 241/90; art. 4, c. 1, lett. a), art. 13 D. Lgs. n. 163/2006; D.M. Lavori Pubblici 292/2001) e della giurisprudenza in materia (cfr. *ex multis* TAR Lazio sez. III bis n.3824/2006) di non dover accogliere tali richieste, anche al fine di non aggravare l'iter di gara, e, pertanto, di differirle al momento dell'esaurimento della procedura concorsuale.

In merito alle osservazioni e alle dichiarazioni rese a verbale dalla società Servizi Locali S.p.A. relativamente al parametro 9 della scheda di valutazione delle offerte, la Commissione precisa che, ai fini del punteggio, sulla base di quanto prestabilito dal bando di gara, vanno valutate le esperienze svolte per servizi rientranti nello stesso settore di attività oggetto dell'appalto e non già esclusivamente le attività svolte per servizi identici a quelli indicati nel capitolato speciale (applicazioni software in ASP). Tale tesi trova valido supporto giurisprudenziale (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. VI – sentenza 2 aprile 2003 n. 1709).

Con nota in data 12/6/2006, assunta al protocollo comunale n.13470 del 15/6/2006, l'avv. Luigi Rizzo, in nome e per conto della ditta Eurogest s.r.l., ha rivolto a questa Commissione istanza di revisione della graduatoria delle imprese partecipanti alla gara in oggetto.

La suddetta istanza, in particolare, evidenzia che la dichiarazione rilasciata dalla società di certificazione D. e A. s.r.l. non può ritenersi equipollente alla certificazione ISO 9001:2000, atteso che *“come sostiene la giurisprudenza amministrativa, il possesso di qualità aziendale può essere*

*certificato solo dagli appositi organismi di certificazione, accreditati ai sensi delle norme europee”.*

A tal proposito, la Commissione di gara, sulla base della successiva documentazione prodotta dalla Società Gefil s.r.l. con nota in data 27/6/2006, assunta al protocollo comunale n.14807 del 3/7/2006, rileva che il certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2000, n.CI/6386, risulta emesso in data 30/5/2006, e, pertanto, dopo la data di scadenza stabilita dal bando di gara per la formulazione delle offerte (29/5/2006).

Secondo giurisprudenza uniforme e costante del Consiglio di Stato (cfr., Sez. IV n.8215/2004; Sez. IV n.288/2006; Sez. V n.3331/2003; Sez. VI n.610/2005), in assenza di specifiche disposizioni del bando, i requisiti per la partecipazione e per il punteggio nelle gare di appalto devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda o, al più, alla data di scadenza del bando, al fine di garantire la “par condicio” fra tutti i partecipanti.

Alla luce del sopra indicato documento prodotto successivamente alla seduta di gara del 30/5/2006, dovendo questa Commissione procedere al riesame ed all’eventuale revisione della graduatoria, ha chiesto alla società Gefil s.r.l., con nota prot.n.356/2006/AA.CC. del 12/7/2006, di presentare per iscritto le proprie osservazioni e controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota stessa.

Con nota in data 27/7/2006, assunta al protocollo comunale al n.17347 del 2/8/2006, la Gefil s.r.l. ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito alle questioni sollevate.

In particolare, la società Gefil s.r.l. sottolineava che l’attestazione prodotta in sede di gara permetteva alla Commissione Giudicatrice di valutare la conformità del sistema aziendale alle norme ISO.

La medesima società evidenziava, nel contempo, l’*“assoluta illegittimità”* della previsione nel disciplinare di gara del possesso di qualità fra i criteri di attribuzione dei punteggi, attinente, invece, *“ai requisiti soggettivi di idoneità e partecipabilità alla gara”*. Conseguentemente, la stessa chiedeva a questa stazione appaltante di rimuovere dai criteri premiali tale punteggio per ciascun concorrente.

Preliminarmente, questa Commissione Giudicatrice osserva che il bando di gara (*lex specialis del procedimento*) prevede l’attribuzione del punteggio in questione solo per quei concorrenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, siano in possesso della certificazione di qualità. Orbene, dalla documentazione successivamente trasmessa dalla Gefil S.r.l. a sostegno probatorio della dichiarazione prodotta in sede di gara, si evince chiaramente che la certificazione è stata rilasciata il 30/5/2006 e, pertanto, dopo la data di scadenza del termine stabilito dal bando di gara per la presentazione delle offerte (29/5/2006) per cui non può ritenersi valida ai fini del punteggio.

Allo stato non può essere ritenuta equivalente, alla luce degli elementi certificati dal documento ISO successivamente acquisito, la dichiarazione del 23/5/2006 prodotta in sede di gara dalla Gefil s.r.l., rilasciata dalla società di certificazione D. e A. s.r.l. – Divulgazione e Accreditamento s.r.l., da cui si evince esclusivamente l’avvenuta verifica ispettiva del sistema di gestione di qualità in accordo alla norma ISO 9001:2000.

Relativamente alla illegittimità del criterio premiale, si fa osservare che il possesso della certificazione di qualità non è elemento esclusivamente caratterizzante la capacità tecnica dell’impresa, posto che le direttive CEE 92/50 e 2004/18/CE la prevedono, sistematicamente, in un articolo diverso da quello regolante detta capacità.

La medesima distinzione è, del resto, ribadita nell’art.14 del D. Lgs. 157/95, successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

IL VERBALIZZANTE

Deve, pertanto, darsi atto che la certificazione di qualità può essere utilizzata sia per stabilire l'idoneità soggettiva della partecipante ad una gara, sia per attestare che l'impresa osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità.

In virtù di tale connotazione, quindi, la certificazione in esame assume anche una valenza oggettiva, circa la qualità della prestazione offerta.

Quanto sopra trova valido supporto sia sul piano normativo sia sul piano giurisprudenziale (cfr. *ex multis* TAR Lazio – Roma, sez. I/BIS n. 11694/2004; C.d.S. sez. V n.5517/2001).

Alla luce delle considerazioni innanzi riportate, la Commissione Giudicatrice ritiene di dover procedere alla rivisitazione dei punteggi attribuiti alla GEFIL S.r.l. e, all'unanimità, stabilisce di sottrarre il punto previsto per il parametro di valutazione 10 – certificato di qualità ISO.

La Commissione porta a conoscenza dei partecipanti alla gara che in data 7/8/2006 è pervenuta a questa stazione appaltante la nota trasmessa a mezzo fax a firma dell'Avv. Michele Perrone avente ad oggetto “gara di appalto servizi di imbustamento e stampa avvisi tributi”.

Poiché la predetta comunicazione non risulta trasmessa in rappresentanza o in difesa di un concorrente alla gara, la Commissione Giudicatrice all'unanimità decide di non prenderla in considerazione.

Con nota in data 21/7/2006, assunta al protocollo comunale al n.17141 del 28/7/2006, la società CERIN s.r.l. segnalava “l'assoluta illegittimità, per violazione di legge, dell'intero regolamento di gara, che non ha previsto, quale condizione indispensabile di partecipazione, l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97, pur trattandosi...di attività propedeutiche, di supporto, e meramente esecutive rispetto all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle entrate locali.”.

In merito al rilievo formulato dalla società Cerin Srl, la Commissione Giudicatrice evidenzia che oggetto del presente appalto é la realizzazione e la fornitura del software applicativo per la gestione dei tributi locali unitamente al semplice servizio di stampa ed imbustamento degli avvisi.

Dette attività non comportano nessuno svolgimento, da parte dell'appaltatore, delle fasi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi in questione né alcun trattamento e/o controllo di dati, attività che rimangono nell'esclusiva sfera di competenza della stazione appaltante.

In sostanza, l'impresa appaltatrice deve realizzare e fornire il software di gestione dei tributi in modalità ASP e stampare, sulla base degli archivi (database) che fornirà la stazione appaltante, la documentazione cartacea rappresentata dagli avvisi per i contribuenti pronti per la spedizione a cura e spese del Comune di Monopoli.

La Commissione Giudicatrice evidenzia, inoltre, in conformità a quanto prestabilito nel capitolato d'oneri, che la residuale fase di controllo dei predetti avvisi sarà eseguita dalla stazione appaltante.

Alla luce delle considerazioni innanzi riportate, la Commissione Giudicatrice all'unanimità rigetta l'istanza della società Cerin S.r.l.-

La Commissione Giudicatrice, pertanto, all'unanimità riformula come segue la graduatoria finale di merito delle offerte:

- 1° Eurogest S.r.l., corrente in Rutigliano (Ba), con punti 89,785;**
- 2° GE.FLL. S.r.l. corrente in Campobello di Licata (Ag), con punti 89,276;**
- 3° Servizi Locali S.p.a., corrente in Lecce, con punti 64,152;**
- 4° CE.R.IN. S.r.l., corrente in Bitonto (Ba), con punti 56,138.**

A questo punto il Presidente della Commissione Giudicatrice ammette a verbale le seguenti dichiarazioni.

Il dott. Giuseppe Carratta, Presidente del Consiglio di Gestione della società Servizi Locali S.p.A., corrente in Lecce, in nome, per conto e nell'interesse della predetta società dichiara quanto segue: *“A mio giudizio la Commissione non ha tenuto conto delle mie osservazioni espresse nella seduta del 30/5/2006 in merito alla corrispondenza tecnica del progetto con le offerte presentate dalle varie ditte. In particolare la Commissione avrebbe dovuto, trattandosi di servizi innovativi riguardanti non solo il back-office ma anche il front-office, verificare se nelle dichiarazioni presentate dalle ditte in merito ai servizi erogati nei Comuni da loro serviti le ditte avessero rilasciato degli accounts sia ai funzionari interni alla struttura che ai cittadini. Rilevo che una siffatta verifica andava fatta anche sotto l'aspetto legale atteso che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rappresentano dichiarazioni di parte sanzionabili penalmente in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere. Tale verifica aveva anche valenza sotto l'aspetto procedurale atteso che tra i punteggi assegnati vi era anche quella relativa a tali servizi. Mi riservo di presentare ricorso alle autorità competenti e presento contestualmente istanza di accesso agli atti”*.

(firma) \_\_\_\_\_

Il dott. Angelo Muratore, Amministratore Unico della società GEFIL S.r.l., corrente in Campobello di Licata (Ag), in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della società rappresentata dichiara quanto segue: *“Innanzitutto dichiaro che la nota fatta pervenire dall'avv. Perrone a questa spett/le Commissione era fatta in difesa degli interessi della Gefil S.r.l. e pertanto ne ratifico in questa sede e ne dichiaro la pertinenza. Chiedo a questa spett/le Commissione di riesaminarla in tutti i suoi contenuti. Dichiaro inoltre che la Commissione di gara non ha tenuto conto in sede di ammissione dei soggetti partecipanti del requisito n.1 che le società per qualificarsi alla gara devono essere iscritte alla Camera di Commercio con la seguente attività **“produzione e/o realizzazione software applicativo, nonché, esecuzione di servizi di stampa di atti, avvisi, bollettini ed imbustamento per conto terzi”**. Ciò detto dalla lettura dei camerali delle società Eurogest e Cerin queste due ditte non sono iscritte per esecuzione di servizi stampa per conto terzi. Quindi queste ditte dovevano essere escluse mancando un requisito qualificante per partecipare alla gara. Il requisito è ancora più pregnante dato che le attività di stampa sommano più dell'80% del valore dell'appalto. E' d'uopo rilevare infine che il fatto di essere iscritto all'Albo dei concessionari Legge 446/97 è irrilevante ai fini del possesso del suddetto requisito di stampa. Chiedo, pertanto, l'esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non hanno il predetto requisito di stampa”*.

(firma) \_\_\_\_\_

Il geom. Vito Redavid, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società EUROGEST S.r.l., corrente in Rutigliano (Ba), in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della società rappresentata dichiara quanto segue: *“Già in sede di ammissione alla gara la Commissione ha esa-*

*minato tale problema, ricavando dall'oggetto sociale della Eurogest S.r.l. che i servizi vengono ampiamente realizzati".*

(firma) \_\_\_\_\_

Il dott. Giuseppe Carratta, Presidente del Consiglio di Gestione della società Servizi Locali S.p.A., corrente in Lecce, in nome, per conto e nell'interesse della predetta società, ripresa la parola dichiara quanto segue: *"In merito a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicatrice si richiede alla Commissione di verificare se l'attività svolta di bollettazione, stampa e rendicontazione sia stata svolta per conto proprio nell'ambito dell'attività propria dell'azienda o per conto di Comuni serviti on line dietro loro richiesta".*

(firma) \_\_\_\_\_

In ordine alla dichiarazione a verbale del dott. Giuseppe Carratta, Presidente del Consiglio di Gestione della società Servizi Locali S.p.A., corrente in Lecce, la Commissione Giudicatrice evidenzia che l'onere di presentare le rituali certificazioni a riprova del requisito di capacità tecnica di ammissione di cui al paragrafo 10, lettera A, punto c) del disciplinare di gara, nonché, per l'attribuzione dei punteggi per il parametro 9 di cui al paragrafo 10, lettera B, del disciplinare di gara, per il settore di attività stabilito negli atti di gara, è posto a carico dell'impresa collocatasi al primo posto della graduatoria di merito.

Il Presidente ribadisce che questa stazione appaltante opererà, in conformità a quanto prestabilito al paragrafo 13, lettera d), del più volte citato disciplinare di gara, richiedendo al concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria di produrre a pena di decadenza dall'appalto, entro il termine prefissato, tutta la documentazione prevista per l'aggiudicazione definitiva il cui esito è subordinato all'accertamento della conformità della documentazione stessa alle dichiarazioni rese.

Il Presidente assicura il diritto di ostensione degli atti di gara nei termini di Legge.

In ordine alla dichiarazione a verbale del dott. Angelo Muratore, Amministratore Unico della società GEFIL S.r.l., corrente in Campobello di Licata (Ag), la Commissione Giudicatrice, considerata la tardività delle deduzioni rassegnate unicamente nell'odierna seduta di gara da parte della ditta Gefil S.r.l., fa presente che i certificati camerali sono stati valutati dalle Commissione stessa nella seduta pubblica del 30/5/2006 alla quale erano presenti tutte le imprese concorrenti, ad eccezione della Cerin. In ogni caso, con riserva di ogni ulteriore precisazione e controdeduzione, la Commissione Giudicatrice rileva che le ammissioni alla gara sono state disposte sulla base delle indicazioni contenute nei certificati camerali prodotti.

Alle ore 14,05 la Commissione Giudicatrice dichiara concluse le operazioni di gara e rimette tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale al Dirigente responsabile per le determinazioni di competenza.

Il presente verbale viene firmato ad ogni effetto di Legge e per presa conoscenza dai partecipanti alla seduta pubblica.

Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

IL VERBALIZZANTE